

# AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO e REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Dott.ssa Michela Boidi

30 marzo 2023



> 2 o più professionisti → individuare la funzione antiriciclaggio e nominare il responsabile – a meno che gli adempimenti non siano assolti individualmente



> 30 professionisti e più di 30 collaboratori → individuare la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e il revisore indipendente per la verifica dei presidi di controllo.



*Si fa riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente (i.e.: 31/12/2022)*



**Professionisti** = soggetti iscritti all'albo con partita iva/codice fiscale autonomi.



**Collaboratori** = tirocinanti e i titolari di contratti a progetto.

*Non si considerano i casi di mera condivisione degli spazi*



Compiti:

1. identifica le norme applicabili e ne valuta l'impatto sulle procedure interne;
2. verifica l'adeguatezza delle procedure interne
3. cura la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio/FDT;
4. gestisce la formazione del personale dipendente e dei collaboratori.



Responsabile: supervisiona e coordina le politiche e le procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT; assiste i Professionisti nello svolgimento delle procedure.

**RFA**

- Viene nominato/revocato dal soggetto obbligato;
- Deve avere adeguate competenze in gestione rischi riciclaggio/FDT
- Compito di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne e assiste il S.O. nella gestione e mitigazione del rischio residuo



Responsabilità limitata alla corretta adozione da parte dello studio di adeguate procedure interne.

■ Risponderà solo di eventuali responsabilità correlate allo svolgimento dei suoi obblighi di consulenza e assistenza nei confronti del soggetto obbligato, il quale rimane l'unico responsabile del rispetto della normativa vigente (vd. Risposta Guardia di Finanza – Telefisco 2021)



*Personale dello Studio:* dipendenti, tirocinanti e tutti i soggetti che collaborano con lo Studio sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nella sua organizzazione.



Deve coadiuvare ciascun **Professionista** nel monitoraggio costante delle operazioni svolte dal cliente, per verificare se queste possano essere riconducibili ad operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, comunicandogli senza indugio eventuali fatti o situazioni sospette, nonché operazioni commesse in violazione alle norme sull'uso del contante.

Per questioni attinenti politiche e procedure di gestione rischio riciclaggio/FDT si rivolgono al **RFA**.

Alcuni collaboratori e/o dipendenti possono essere delegati dal Professionista per specifici compiti, quali:

-  raccogliere i documenti di identità in corso di validità e i dati identificativi del/dei titolare/i effettivo/i;
-  verificare se i documenti formati e raccolti sono completi;
-  istituire il fascicolo della clientela e aggiornarlo tempestivamente;
-  istituire uno scadenziario al fine di avere documenti di identità sempre in corso di validità.



effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio/FDT connesso alla propria attività professionale;



adottare presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per mitigare i rischi rilevati.



Raccolta informazioni e mappatura clientela per determinare rischi attuali o potenziali nello svolgimento delle attività

Attribuire un valore a ciascuno dei seguenti fattori di rischio:



*tipologia di clientela*



*area geografica di operatività*



*canali distributivi*



*servizi offerti*

Il valore va da 1 (non significativo) a 4 (molto significativo)



**TIPOLOGIA DI CLIENTELA:** Grado di rischio attribuito ai clienti in sede di adeguata verifica, rispetto al numero totale dei clienti



**AREA GEOGRAFICA DI OPERATIVITÀ:** Sede dello Studio e il territorio della prestazione (sede, residenza o area di operatività della clientela), rispetto al numero totale dei clienti:



**CANALI DISTRIBUTIVI:** Modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento



**SERVIZI OFFERTI:** Sono valutate le prestazioni professionali fornite, così come valutate in sede di adeguata verifica della clientela, facendo riferimento alla totalità dei servizi offerti alla clientela

Analisi dell'adeguatezza dell'assetto e dei presidi adottati rispetto al rischio inerente: carenze la cui presenza permette che il rischio inerente si concretizzi

Attribuire un valore a ciascuno dei seguenti elementi di vulnerabilità



*Formazione*



*Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela*



*Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni*



*Organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante*

Il valore va da 1 (non significativo) a 4 (molto significativo)



**FORMAZIONE:** livello di aggiornamento della conoscenza da parte di tutti i componenti dello studio della normativa antiriciclaggio; grado di individuazione delle tecniche illegali



**ORGANIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA:** modulistica idonea per svolgere l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo



**ORGANIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI:** procedura per la conservazione della documentazione



**ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE E COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME SULL'USO DEL CONTANTE:** procedura adeguata per riscontrare anomalie nell'utilizzo del contante o ad altre operazioni sospette di riciclaggio/FDT – idoneità sistemi di segnalazione violazioni disposizioni interne (whistleblowing)

Ponderando i valori attribuiti per il rischio inerente al 40% e per la vulnerabilità al 60%, si ottiene il *rischio residuo*.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione =40%)	Molto Significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	Molto Significativa
<b>VULNERABILITA'</b> (coefficiente di ponderazione=60%)					

Si precisa che nel caso in cui il valore del rischio residuo risultante dal calcolo abbia due cifre decimali, si effettuerà l'arrotondamento ai decimi superiori se la seconda cifra decimale è  $\geq 5$ , mentre si effettuerà l'arrotondamento ai decimi inferiori se la seconda cifra decimale è  $< 5$

In presenza di una diversa percezione del grado di rischio residuo percepito, si potrà effettuare una valutazione differente dei valori scaturenti dal calcolo del rischio inerente e della vulnerabilità → dovrà essere adeguatamente motivata dal soggetto obbligato.

Stabilito il livello di rischio



Rischio non significativo o poco significativo: limitarsi alla gestione del medesimo e al mantenimento del relativo livello;



Rischio abbastanza o molto significativo: azioni mitigatrici (es: piano di formazione, miglioramento delle procedure, ecc...)



La valutazione del rischio viene effettuata con cadenza triennale o con cadenza inferiore qualora il Responsabile, congiuntamente con i Professionisti, ne valuti la necessità o lo ritenga opportuno.

*Entrata in vigore 1/01/2020: E' IL MOMENTO DI RIFARLA!*

Le aree principali su cui è possibile intervenire sono almeno le seguenti:

- **Formazione:** piano di formazione mirato rispetto alle problematiche riscontrate in sede di autovalutazione del rischio
- **Organizzazione:** individuazione di punti di controllo dell'effettiva attuazione delle procedure in essere

## Art. 21 c.1 e 23 c.3 del D.Lgs. n. 231/2007

Obbligo per imprese, trust e istituti giuridici affini di acquisire e conservare per 5 anni dati sulla titolarità effettiva. Informazioni da acquisire anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a disposizione degli amministratori.

Inerzia, rifiuto o comunicazione di dati falsi ➡ diritto di voto inesercitabile e possibilità di impugnare delibere assunte con voto determinante [OBBLIGO IN VIGORE DAL 2019]



Obbligo amministratori di comunicare al Registro delle imprese, per via telematica, le informazioni ottenute (*sanzioni ex art. 2630 c.c.*) [OBBLIGO SOSPESO IN ATTESA PROVVEDIMENTI]

### Responsabilità organo di controllo

vigilanza su adempimenti organo amministrativo e  
su condotte omissive dei soci a seguito di richiesta  
amministratori



## Chi potrà consultarlo?

L'accesso alla sezione è consentito:

- a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
- b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.**

(cd. CONTROINTERESSATO)

**Sezione autonoma:** informazioni e dati riguardanti le imprese e le persone giuridiche private

**Sezione speciale:** informazioni e dati riguardanti i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini

Sono obbligati all'adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust.

Le imprese, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti affini costituiti successivamente alla data di pubblicazione in G.U del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di piena operatività del sistema di comunicazione, provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall'iscrizione nei rispettivi registri.

**Non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento ad un professionista**



Decreto interministeriale n. 55 del 11/03/2022: istituzione Registro

Decreto attuativo per operatività → obbligo di comunicazione entro **60 giorni**



**Regolamento di esecuzione UE 369/2021**  
**(Beneficial Ownership Registers Interconnection System - BORIS)**

Servizio centrale di ricerca con interconnessione dei registri nazionali dei TE e portale giustizia elettronica

## *Cosa manca per l'entrata in vigore del registro?*

1. **disciplinare tecnico di InfoCamere S.C.p.A.**, per definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del GDPR e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali;
2. **DM** sui diritti di segreteria da parte del **MISE**;
3. **decreto dirigenziale** da parte del **MISE**, sulle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa, da utilizzare per le comunicazioni in questione;
4. **un provvedimento del MISE** finale per attestare l'operatività del sistema solo successivamente alla predisposizione:

# REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – Sentenza CGUE



## CGUE - sentenza su cause riunite C-37/20 e C-601/20 - novembre 2022

È invalido l'art. 1 punto 15 lett. c) della direttiva antiriciclaggio 2018/843/Ue.

Una società lussemburghese chiedeva al relativo Registro di precludere l'accesso del pubblico alle informazioni relative al proprio titolare effettivo per contro interesse, con rifiuto del Registro.

La società agiva per ottenere la disapplicazione della disciplina sottolineandone, in primo luogo, il contrasto con il diritto alla tutela della vita privata e familiare, nonché con il diritto alla protezione dei dati personali.

*Non c'è dimostrazione che l'accesso del pubblico ai dati del Registro possa consentire di raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla direttiva antiriciclaggio, mentre si configura una violazione di diverse disposizioni del GDPR.*

Quesito posto dal giudice adito alla CGUE.

**FOLLOW THE MONEY → FOLLOW THE PEOPLE**



# REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – Sentenza CGUE



CGUE rileva come l'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisca una grave ingerenza che, però, rispetta il principio di legalità e non pregiudica il loro contenuto essenziale.

Deve essere: idonea a realizzare l'obiettivo di interesse generale perseguito; limitata allo stretto necessario; proporzionata.

La disciplina contestata è in grado realizzare l'obiettivo di interesse generale perseguito, in quanto il carattere pubblico di tale accesso e la maggiore trasparenza che ne deriva contribuiscono alla creazione di *un ambiente meno suscettibile* di essere utilizzato a fini di riciclaggio.

## MA:

- Senza l'onere di dimostrare l'esistenza di un "*legittimo interesse*" all'accesso alle informazioni è impossibile dimostrare che tale misura sia strettamente necessaria per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- Una volta assicurato l'accesso alle informazioni sul titolare effettivo, alle autorità pubbliche e ai SO, il riconoscimento dell'accesso al pubblico rappresenta una *grave lesione dei diritti fondamentali garantiti dagli artt. 7 e 8 della Carta non compensati da eventuali benefici* che potrebbero derivare sotto il profilo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

# REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – Sentenza CGUE



La decisione, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha efficacia diretta solo sugli atti comunitari, ma non su quelli nazionali; questi, peraltro, ove in linea con le invalidate indicazioni della direttiva, presenterebbero profili di **incostituzionalità**.

Occorre, quindi, indagare anche la nostra disciplina in materia. Questa, peraltro, di primo acchito, appare in grado di superare sia lo scoglio della proporzionalità, stante la tassatività dei dati sul titolare effettivo, sia il requisito della stretta necessità, in ragione della considerazione riservata al concreto interesse all'accesso.



## Regolamento di esecuzione UE 369/2021 (*Beneficial Ownership Registers Interconnection System - BORIS*)

e-Justice.europa.eu, comunicazione del 14 marzo 2023: «*As a consequence of this judgment, the beneficial ownership registers interconnection system (BORIS) currently cannot provide public access to the information held in the national beneficial ownership registers*»

# REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – Infrazione



## Gennaio 2023

La Commissione europea ha inviato **due lettere di costituzione in mora** a Italia e Spagna per la non corretta applicazione della direttiva antiriciclaggio con riguardo all'istituzione dei registri dei titolari effettivi.

In assenza di una risposta soddisfacente entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di proseguire la procedura di infrazione e di inviare un parere motivato.

Sia Italia che Spagna hanno notificato il recepimento completo della direttiva, ma la Commissione ha individuato “*diversi casi*” di non corretta applicazione della direttiva per uno dei suoi elementi centrali: l'istituzione dei registri.

Il ritardo nell'adozione dei suddetti decreti potrebbe essere dovuto anche alla necessità di un'adeguata valutazione circa la compatibilità delle indicazioni fornite dalla CGUE.

